SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2013.

Definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013/2014. (Prot. n. 592).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-2014;

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013-2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2013-2014 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-*ter* del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 24 aprile 2013 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha reso il previsto Accordo formale;

Considerata tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa definita dalle Università qualora risulti a livello nazionale inferiore al fabbisogno professionale; di ridurre la stessa offerta qualora risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione.

Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2013-2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2013-2014, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1

Corsi di laurea in:

Infermieristica	n.	15.940
Ostetricia	n.	1.023
Infermieristica pediatrica	n.	328

Classe SNT/2

Corsi di laurea in:

Podologia	n.	119
Fisioterapia	n.	2.262
Logopedia	n.	650
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	252
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	335
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	320
Terapia occupazionale	n.	244
Educazione professionale	n.	704

Classe SNT/3

Corsi di laurea in:

Tecniche audiometriche	n.	60
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	1.064
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	1.140
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	120
Tecniche ortopediche	n.	156
Tecniche audioprotesiche	n.	300
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	198
Igiene Dentale	n.	702
Dietistica	n.	413

Classe SNT/4

Corsi di laurea in:

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	800
Assistenza sanitaria	n.	266

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 2013, n.449 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni del 18 maggio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro: CARROZZA

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26			
Professioni sanitarie Infermieristiche e Prefessioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	**INFERMIERISTICA**	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
Chieti	245	12	
L'Aquila	300	12	
ABRUZZO	**545**	**24**	
Catanzaro	425	20	50
CALABRIA	**425**	**20**	**50**
Napoli Federico II	340	45	45
Napoli Seconda Università	450	40	30
Salerno	215	20	10
CAMPANIA	**1.005**	**105**	**85**
Bologna	592	32	
Ferrara	242	20	
Modena e Reg. Emilia	266	28	
Parma	231	30	
EMILIA ROMAGNA	**1.331**	**110**	
Trieste	100	15	
Udine	140	15	
FRIULI VENEZIA G.	**240**	**30**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	1.435		
Roma La sapienza (Med e Odont)	922	50	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	145	29	
Roma "Tor Vergata"	943	40	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.518**	**119**	**50**
Genova	350	25	20
LIGURIA	**350**	**25**	**20**
Brescia	400	20	
Varese " Insubria"	149	20	
Milano	650	50	25
Milano Bicocca	347	40	
Milano S.Raffaele	75		
Pavia	280	20	
LOMBARDIA	**1.901**	**150**	**25**
Politecnica delle Marche	450	30	
MARCHE	**450**	**30**	
Campobasso	70	15	
MOLISE	**70**	**15**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	440	20	23
Torino	470	25	30
Torino S.L.Gonzaga	270		
PIEMONTE	**1.180**	**45**	**53**
Bari	409	20	
Foggia	195	12	
PUGLIA	**604**	**32**	
Cagliari	150	20	
Sassari	150	20	
SARDEGNA	**300**	**40**	
Catania	149	20	
Messina	290	14	25
Palermo	200	25	
SICILIA	**639**	**59**	**25**
Firenze	605	20	
Pisa	350	20	
Siena	219	14	
TOSCANA	**1.174**	**54**	
Perugia	314	25	
UMBRIA	**314**	**25**	
Padova	680	76	20
Verona	749	24	
VENETO	**1.429**	**100**	**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	465	**40**	
Totale	**15.940**	**1.023**	**328**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**PODOLOGIA**	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
Chieti		52		10
L'Aquila		73		10
ABRUZZO		**125**		**20**
Catanzaro	10	75	20	20
CALABRIA	**10**	**75**	**20**	**20**
Napoli Federico II		70	20	15
Napoli Seconda Università		120	60	10
Salerno		45		
CAMPANIA		**235**	**80**	**25**
Bologna	15	60	15	
Ferrara		50	15	15
Modena e Reg. Emilia		30	15	
Parma		50	15	15
EMILIA ROMAGNA	**15**	**190**	**60**	**30**
Trieste		25		
Udine		25		
FRIULI VENEZIA G.		**50**		
Roma La Sapienza (Med e Farm)		82		
Roma La sapienza (Med e Odont)		65	35	15
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	19	16		
Roma "Tor Vergata"	20	73	50	15
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**39**	**236**	**85**	**30**
Genova	15	90	15	10
LIGURIA	**15**	**90**	**15**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	115	75	30
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40		15
LOMBARDIA	**25**	**380**	**75**	**45**
Politecnica delle Marche		40		
MARCHE		**40**		
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino		50	30	12
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE		**110**	**30**	**12**
Bari		123	20	10
Foggia		30	20	
PUGLIA		**153**	**40**	**10**
Cagliari		25	10	
Sassari		25		
SARDEGNA		**50**	**10**	
Catania		38	25	10
Messina		50	10	10
Palermo		35	35	
SICILIA		**123**	**70**	**20**
Firenze		66	15	
Pisa	15	25	10	
Siena		29	15	10
TOSCANA	**15**	**120**	**40**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		125	25	10
Verona		70	25	
VENETO		**195**	**50**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**65**	**50**	**10**
Totale	**119**	**2.262**	**650**	**252**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA**	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
Chieti			38	
L'Aquila	30	20	30	
ABRUZZO	**30**	**20**	**68**	
Catanzaro		20		20
CALABRIA		**20**		**20**
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Salerno				
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		10		30
Modena e Reg. Emilia		14	15	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**24**	**15**	**67**
Trieste				
Udine				50
FRIULI VENEZIA G.				**50**
Roma La Sapienza (Med e Farm)	15			
Roma La sapienza (Med e Odont)	25	10	60	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		19	19	
Roma "Tor Vergata"	50	15		75
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**90**	**44**	**79**	**75**
Genova	10	15		25
LIGURIA	**10**	**15**		**25**
Brescia		15		80
Varese " Insubria"				50
Milano	50	20	22	80
Milano Bicocca	30			
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	
LOMBARDIA	**95**	**50**	**37**	**210**
Politecnica delle Marche				40
MARCHE				**40**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino	15			100
Torino S.L.Gonzaga		25		
PIEMONTE	**15**	**25**		**100**
Bari		17		35
Foggia				
PUGLIA		**17**		**35**
Cagliari				
Sassari				
SARDEGNA				
Catania		15		
Messina	10			
Palermo		15		
SICILIA	**10**	**30**		
Firenze				37
Pisa	15	15		
Siena				
TOSCANA	**15**	**15**		**37**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	15		15	45
Verona		30		
VENETO	**15**	**30**	**15**	**45**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**10**	**30**	
Totale	**335**	**320**	**244**	**704**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	**TECNICHE AUDIOMETRICHE**	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
Chieti		25	27	
L'Aquila		25	27	
ABRUZZO		**50**	**54**	
Catanzaro		50	15	10
CALABRIA		**50**	**15**	**10**
Napoli Federico II	10	50	45	10
Napoli Seconda Università		50	50	
Salerno				
CAMPANIA	**10**	**100**	**95**	**10**
Bologna		20	40	10
Ferrara		16	30	
Modena e Reg. Emilia		17	20	
Parma		30	20	
EMILIA ROMAGNA		**83**	**110**	**10**
Trieste		15	15	
Udine		15	15	
FRIULI VENEZIA G.		**30**	**30**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)		75	90	
Roma La sapienza (Med e Odont)	15	75	40	10
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		25	20	
Roma "Tor Vergata"		34	20	10
Roma Campus Bio Medico			20	
LAZIO	**15**	**209**	**190**	**20**
Genova		30	25	
LIGURIA		**30**	**25**	
Brescia		25	35	
Varese " Insubria"		10	15	
Milano	15	40	50	10
Milano Bicocca		20	30	
Milano S.Raffaele				
Pavia		10	30	10
LOMBARDIA	**15**	**105**	**160**	**20**
Politecnica delle Marche		25	20	
MARCHE		**25**	**20**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		20	20	
Torino	10	53	50	10
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE	**10**	**73**	**70**	**10**
Bari	10	23	10	10
Foggia		20	15	
PUGLIA	**10**	**43**	**25**	**10**
Cagliari			15	
Sassari		15		
SARDEGNA		**15**	**15**	
Catania		23	18	
Messina		25	15	10
Palermo		30	32	
SICILIA		**78**	**65**	**10**
Firenze		19	48	10
Pisa		20	20	
Siena		21	15	
TOSCANA		**60**	**83**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		25	80	10
Verona		25	23	
VENETO		**50**	**103**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**38**	**55**	
Totale	**60**	**1.064**	**1.140**	**120**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26					
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3					
Regioni / Atenei	**TECNICHE ORTOPEDICHE**	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARD.**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
Chieti			20	10	10
L'Aquila				10	10
ABRUZZO			**20**	**20**	**20**
Catanzaro		10	10	25	25
CALABRIA		**10**	**10**	**25**	**25**
Napoli Federico II	10	10	15	20	20
Napoli Seconda Università				15	
Salerno					
CAMPANIA	**10**	**10**	**15**	**35**	**20**
Bologna	15			15	20
Ferrara				12	10
Modena e Reg. Emilia			10	20	10
Parma		20			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**20**	**10**	**47**	**40**
Trieste				15	
Udine					
FRIULI VENEZIA G.				**15**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	20			15	15
Roma La sapienza (Med e Odont)		15	15	35	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	20				
Roma "Tor Vergata"	20	10	20	20	25
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**60**	**25**	**35**	**70**	**40**
Genova	10	15	10	24	15
LIGURIA	**10**	**15**	**10**	**24**	**15**
Brescia				15	15
Varese " Insubria"			10	20	
Milano	20	25	15	80	30
Milano Bicocca				30	
Milano S.Raffaele				25	
Pavia	15		15	16	15
LOMBARDIA	**35**	**25**	**40**	**186**	**60**
Politecnica delle Marche				25	
MARCHE				**25**	
Campobasso					12
MOLISE					**12**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				25	
Torino		15		30	20
Torino S.L.Gonzaga					
PIEMONTE		**15**		**55**	**20**
Bari		20	10	15	13
Foggia					20
PUGLIA		**20**	**10**	**15**	**33**
Cagliari				20	
Sassari				10	
SARDEGNA				**30**	
Catania		20	10		20
Messina		10		10	13
Palermo					
SICILIA		**30**	**10**	**10**	**33**
Firenze	16				21
Pisa		30		15	12
Siena			10	40	12
TOSCANA	**16**	**30**	**10**	**55**	**45**
Perugia					
UMBRIA					
Padova		100		30	15
Verona			13	20	
VENETO		**100**	**13**	**50**	**15**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		15	**40**	**35**
Totale	**156**	**300**	**198**	**702**	**413**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**	**ASSISTENZA SANITARIA**
Chieti	20	38
L'Aquila	20	
ABRUZZO	**40**	**38**
Catanzaro	20	
CALABRIA	**20**	
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
Salerno		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	28	
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	20	
EMILIA ROMAGNA	**48**	
Trieste	15	
Udine		
FRIULI VENEZIA G.	**15**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	70	
Roma La sapienza (Med e Odont)	28	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	22	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**140**	**30**
Genova	15	15
LIGURIA	**15**	**15**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	30	30
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Pavia	20	
LOMBARDIA	**70**	**80**
Politecnica delle Marche	30	
MARCHE	**30**	
Campobasso	30	
MOLISE	**30**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino	30	
Torino S.L.Gonzaga		
PIEMONTE	**30**	
Bari	36	20
Foggia		
PUGLIA	**36**	**20**
Cagliari		20
Sassari	10	
SARDEGNA	**10**	**20**
Catania		
Messina	30	
Palermo	20	
SICILIA	**50**	
Firenze	38	23
Pisa	30	
Siena	30	
TOSCANA	**98**	**23**
Perugia	25	
UMBRIA	**25**	
Padova	40	40
Verona	20	
VENETO	**60**	**40**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**48**	
Totale	**800**	**266**

13A06406

DECRETO 9 luglio 2013.

Definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto per l'anno accademico 2013-2014. (Prot. n. 603).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i DD.MM 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-14»;

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013/2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso in data 19 aprile 2013 dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2013-14 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2013-2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati a livello nazionale in n. 8.787 e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2013

Il Ministro: CARROZZA

ALLEGATO

Università	Struttura didattica	Corso	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Architettura	Architettura	146
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Bologna	Architettura "Aldo Rossi"	Architettura	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	96
Brescia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	98
Cagliari	Architettura	Scienze dell'Architettura	120
Camerino	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Catania	Architettura	Architettura	100
Catania	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100
Chieti "G. D"Annunzio"	Architettura	Architettura	245
della Basilicata	Architettura	Architettura	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	94
Enna "Kore"	Ingegneria, Architettura e Scienze Motorie	Architettura	95
Ferrara	Architettura	Architettura	131
Firenze	Architettura	Architettura	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Architettura	Architettura	168
Genova	Architettura	Scienze dell’Architettura	147
Genova	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	82
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Architettura Ambientale (sede di Milano)	147
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Architettura Ambientale (sede di Piacenza)	118
Milano Politecnico	Architettura e Societa'	Scienze dell'Architettura	760
Milano Politecnico	Architettura Civile	Progettazione Architettonica	330
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle Costruzioni	150
Milano Politecnico	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	155
Napoli "Federico II"	Architettura	Architettura	248
Napoli "Federico II"	Architettura	Scienze dell'Architettura	148
Napoli "Federico II"	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Napoli "Seconda Università"	Architettura	Architettura	160
Padova	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Palermo)	117
Palermo	Architettura	Architettura (sede di Agrigento)	97
Palermo	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura	147
Pavia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	95
Perugia	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Pisa	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	97
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Architettura	150

Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Scienze dell'Architettura	100
Roma "La Sapienza"	Architettura	Architettura	342
Roma "La Sapienza"	Architettura	Scienze dell'Architettura	171
Roma "La Sapienza"	Ingegneria Civile e Industriale	Ingegneria edile-architettura	192
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	60
Roma TRE	Architettura	Scienze dell'Architettura	230
Salerno	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	98
Sassari	Architettura	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50
Torino Politecnico	Architettura 2	Architettura	630
Trento	Ingegneria	Ingegneria edile-architettura	100
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura	95
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura	147
Venezia IUAV	Architettura	Architettura,Costruzione, Conservazione	290
Venezia IUAV	Architettura	Architettura: tecniche e culture del progetto	290
		Totale	**8.787**

Architettura

	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.		
Università	*A.A.2012-13*	*A.A 2013-2014*	*variazione*
Bari Politecnico	241	243	2
Bologna	191	194	3
Brescia	98	98	0
Cagliari	120	120	0
Camerino	150	150	0
Catania	198	200	2
Chieti "G. D''Annunzio"	245	245	0
della Basiliata	72	72	0
della Calabria	96	94	-2
Enna "Kore"	85	95	10
Ferrara	131	131	0
Firenze	450	450	0
Genova	422	397	-25
L'Aquila	97	97	0
Milano Politecino	1620	1660	40
Napoli "Federico II"	468	493	25
Napoli "Seconda Università"	200	160	-40
Padova	97	97	0
Palermo	290	310	20
Parma	147	147	0
Pavia	95	95	0
Perugia	97	97	0
Pisa	97	97	0
Politecnica Delle Marche	100	100	0
Reggio Calabria "Mediterranea"	250	250	0
Roma "La Sapienza"	673	705	32
Roma "Tor Vergata"	60	60	0
Roma TRE	230	230	0
Salerno	98	98	0
Sassari	50	50	0
Torino Politecnico	630	630	0
Trento	100	100	0
Trieste	95	95	0
Udine	147	147	0
Venezia IUAV	580	580	0
Totale	**8720**	**8787**	**+ 67**

Per i corsi in cui il fabbisogno del Min. Salute è inferiore all'offerta formativa non è prevista la copertura di posti riservati agli studenti stranieri in caso restino inutilizzati.

13A06335

DECRETO 9 luglio 2013.

Definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria , per l'anno accademico 2013/2014. (Prot. n. 602).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013/2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni;

Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di Odontoiatri per l'anno accademico 2013-2014 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 24 aprile 2013 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha reso il previsto Accordo formale;

Considerata, tuttavia, la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Considerato che il fabbisogno professionale segnalato dal Ministero della Salute risulta sovrapponibile all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Visto il parere espresso in data 19 aprile 2013 dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2013-14 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2013-2014 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, accogliendo l'offerta formativa degli Atenei e contemperandola con l'esigenza regionale;

Ritenuto di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2013-2014, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono determinati a livello nazionale in n. 984 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito unica nazionale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2013

Il Ministro: CARROZZA

ALLEGATO

Università	***Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26***
Bari	18
Bologna	30
Brescia	20
Cagliari	20
Catania	23
Catanzaro "Magna Graecia"	15
Chieti - "G. D'Annunzio"	54
Ferrara	20
Firenze	58
Foggia	35
Genova	25
L'Aquila	30
Messina	25
Milano	60
Milano Bicocca	30
Milano S.Raffaele	30
Milano Cattolica "S. Cuore"	25
Modena e Reggio Emilia	15
Napoli "Federico II"	30
Napoli Seconda Università	24
Padova	25
Palermo	25
Parma	25
Pavia	22
Perugia	12
Pisa	15
Politecnica delle Marche	25
Roma "La Sapienza"	66
Roma - "Tor Vergata"	42
Sassari	20
Torino	45
Trieste	30
Varese "Insubria"	20
Verona	25
Totale	**984**

13A06336

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Promark».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 16 dicembre 2010 presentata dall'Impresa Isagro Spa. , con sede legale in Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROMARK contenente le sostanze attive tetraconazolo e proquinazid;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria di Milano, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 18 novembre 2010 di inclusione della sostanza attiva proquinazid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2020 in attuazione della direttiva 2010/25/CE della Commissione del 18 marzo 2010;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Isagro Spa. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 1° febbraio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2013 da cui risulta che Isagro Spa. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto PROMARK fino al 31 luglio 2020 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proquinazid;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Isagro Spa., con sede legale in Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROMARK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2020, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva proquinazid riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 0.25 - 0.50 e L 1 - 5

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'impresa: - Isagro S.p.A. – Aprilia (Latina)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15128.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO
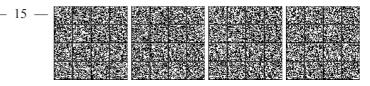
ALLEGATO

PROMARK

FUNGICIDA SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO DELLA VITE (CONCENTRATO EMULSIONABILE)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

TETRACONAZOLO puro	g 8.04 (80 g/L)
PROQUINAZID puro	g 16.08 (160 g/L)
Coformulanti:	q.b. a g 100

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente perfettamente chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Distribuito da: Sumitomo Chemicals Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 – Milano (MI)

Officina di produzione: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Taglie: 0,25 – 0,50 - 1 - 5 litri

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
L'impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare un rischio per la salute dell'operatore.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 14 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PROMARK è un fungicida sistemico liquido composto da 2 principi attivi aventi modi e meccanismi d'azione diversi: tetraconazolo e proquinazid. Tetraconazolo è dotato di proprietà preventive, curative ed eradicanti, proquinazid di proprietà essenzialmente preventive. Entrambi i principi attivi sono caratterizzati da un'elevata attività antioidica, pertanto PROMARK consente di ottenere la massima protezione della vite con la più ampia elasticità d'impiego, in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura ma se ne consiglia l'uso nelle fasi più critiche della protezione antioidica, in pre e post fioritura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
VITE DA TAVOLA E DA VINO Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione di malattia e dello sviluppo colturale. Per uva da tavola e varietà sensibili di uva da vino, l'intervallo di applicazione può essere ridotto sino a 10 gg.
Dose: 25 ml/ettolitro, diluiti in un volume d'acqua idoneo a coprire la vegetazione uniformemente, compreso tra 150 and 1500 L/ha. Se si applicano volumi d'acqua inferiori a 1000 L/ha, utilizzare la dose piena di 0,25 L/ha. Grazie alla sua efficacia e selettività, se ne consiglia l'uso a partire dallo stadio di infiorescenze sviluppate sino allo stadio di fine chiusura grappoli.

Strategia antiresistenza: utilizzare PROMARK in un programma di trattamenti fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione. Applicare un massimo di 3 trattamenti per stagione, evitando di effettuare più di 2 trattamenti consecutivi con PROMARK.

Fitotossicità: nel corso dell'ampia sperimentazione condotta con PROMARK, il prodotto non ha mai mostrato sintomi di fitotossicità. Considerando però l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

Preparazione dell'emulsione: Versare la quantità richiesta di PROMARK nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della stessa. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione, secondo norme di buona pratica agricola.

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della vite.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta;
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato;
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;
Non applicare con i mezzi aerei;
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.l.vo 65/2003)
Operare in assenza di vento;
Da non vendersi sfuso;
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
Il contenitore non può essere riutilizzato.

PROMARK Marchio registrato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del... 12 MAR. 2013

13A06337

DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Talendo Extra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 21 dicembre 2010 presentata dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Via Pontaccio, 10 - 20100 Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DPX-QHC 35 contenente le sostanze attive tetraconazolo e proquinazid;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria di Milano, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dell'18 novembre 2010 di inclusione della sostanza attiva proquinazid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2020 in attuazione della direttiva 2010/25/CE della Commissione del 18 marzo 2010;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 1° febbraio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 19 febbraio 2013 da cui risulta che Du Pont De Nemours Italiana Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio chiedendo nel contempo di variare la denominazione del prodotto da DPX-QHC 35 in TALENDO EXTRA;

Ritenuto di autorizzare il prodotto TALENDO EXTRA fino al 31 luglio 2020 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proquinazid;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Via Pontaccio, 10 - 20100 Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TALENDO EXTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2020, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva proquinazid riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 0.25 - 0.50 e L 1 - 5.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15126.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TALENDO® EXTRA

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio della Vite.
Concentrato emulsionabile.

TALENDO® EXTRA
COMPOSIZIONE
Proquinazid puro g 16.08 (160 g/L)
Tetraconazolo puro g 8.04 (=80 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle (R36/38). Possibilita' di effetti cancerogeni - prove insufficienti (R40). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare il recipiente ben chiuso (S7). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali (S29/56). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia (S36/37/39). Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale (S57). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60).

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (Latina)

Registrazione N° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: ml 0.25 - 0.50 - 1 - 5 litri

PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-L'impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare un rischio per la salute dell'operatore.
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 14 metri da corpi idrici superficiali
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.
Terapia: sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione
TALENDO® EXTRA è un fungicida sistemico liquido composto da 2 principi attivi aventi modi e meccanismi d'azione diversi: tetraconazolo e proquinazid. Tetraconazolo è dotato di proprietà preventive, curative ed eradicanti, proquinazid di proprietà essenzialmente preventive. Entrambi i principi attivi sono caratterizzati da un'elevata attività antioidica, pertanto TALENDO® EXTRA consente di ottenere la massima protezione della vite con la più ampia elasticità d'impiego, in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE (da vino e da tavola):
Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione di malattia e dello sviluppo colturale. Per uva da tavola e varietà sensibili di uva da vino, l'intervallo di applicazione può essere ridotto sino a 10 gg.
Dose: 25 ml/hl, diluiti in un volume d'acqua idoneo a coprire la vegetazione uniformemente, compreso tra 150 and 1500 L/ha. Se si applicano volumi d'acqua inferiori a 1000 l/ha, utilizzare la dose piena di 0.25 l/ha. Grazie alla sua efficacia e selettività, se ne consiglia l'uso a partire dallo stadio di infiorescenze sviluppate sino allo stadio di fine chiusura grappoli.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la quantità richiesta di TALENDO® EXTRA nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della stessa. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione, secondo norme di buona pratica agricola.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': nel corso dell'ampia sperimentazione condotta con TALENDO® EXTRA , il prodotto non ha mai mostrato sintomi di fitotossicità. Considerando però l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

STRATEGIA ANTIRESISTENZA: utilizzare TALENDO® EXTRA in un programma di trattamenti fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione. Applicare un massimo di 3 trattamenti per stagione, evitando di effettuare più di 2 trattamenti consecutivi con TALENDO® EXTRA.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I. DuPont De Nemours & Co.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 12 MAR. 2013

13A06338

DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prominent».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 16 dicembre 2010 presentata dall'Impresa Isagro Spa., con sede legale in Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROMINENT contenente le sostanze attive tetraconazolo e proquinazid;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria di Milano, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dell'18 novembre 2010 di inclusione della sostanza attiva proquinazid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2020 in attuazione della direttiva 2010/25/CE della Commissione del 18 marzo 2010;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva tetraconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Isagro Spa. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 1° febbraio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 15 febbraio 2013 da cui risulta che Isagro Spa. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto PROMINENT fino al 31 luglio 2020 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva proquinazid;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Isagro Spa. , con sede legale in Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROMINENT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2020, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva proquinazid riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 0.25 - 0.50 e L 1 - 5.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'impresa: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15129.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROMINENT

FUNGICIDA SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELL'OIDIO DELLA VITE (CONCENTRATO EMULSIONABILE)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

TETRACONAZOLO puro	g 8.04 (80 g/L)
PROQUINAZID puro	g 16.08 (160 g/L)
Coformulanti:	q.b. a g 100

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente perfettamente chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Distribuito da: Sumitomo Chemicals Italia S.r.l. – Via Caldera, 21 – Milano (MI)

Officina di produzione: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Taglie: 0,25 – 0,50 - 1 - 5 litri

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
L'impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare un rischio per la salute dell'operatore.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 14 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi di intossicazione: non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato. Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PROMINENT è un fungicida sistemico liquido composto da 2 principi attivi aventi modi e meccanismi d'azione diversi: tetraconazolo e proquinazid. Tetraconazolo è dotato di proprietà preventive, curative ed eradicanti, proquinazid di proprietà essenzialmente preventive. Entrambi i principi attivi sono caratterizzati da un'elevata attività antioidica, pertanto PROMINENT consente di ottenere la massima protezione della vite con la più ampia elasticità d'impiego, in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura ma se ne consiglia l'uso nelle fasi più critiche della protezione antioidica, in pre e post fioritura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
VITE DA TAVOLA E DA VINO Oidio: trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione di malattia e dello sviluppo colturale. Per uva da tavola e varietà sensibili di uva da vino, l'intervallo di applicazione può essere ridotto sino a 10 gg.
Dose: 25 ml/ettolitro, diluiti in un volume d'acqua idoneo a coprire la vegetazione uniformemente, compreso tra 150 and 1500 L/ha. Se si applicano volumi d'acqua inferiori a 1000 L/ha, utilizzare la dose piena di 0.25 L/ha. Grazie alla sua efficacia e selettività, se ne consiglia l'uso a partire dallo stadio di infiorescenze sviluppate sino allo stadio di fine chiusura grappoli.

Strategia antiresistenza: utilizzare PROMINENT in un programma di trattamenti fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione. Applicare un massimo di 3 trattamenti per stagione, evitando di effettuare più di 2 trattamenti consecutivi con PROMINENT.

Fitotossicità: nel corso dell'ampia sperimentazione condotta con PROMINENT, il prodotto non ha mai mostrato sintomi di fitotossicità. Considerando però l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

Preparazione dell'emulsione: Versare la quantità richiesta di PROMINENT nella botte riempita a metà con acqua e, mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della stessa. Applicare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione, secondo norme di buona pratica agricola.

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della vite.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta;
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato;
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;
Non applicare con i mezzi aerei;
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.l.vo 65/2003)
Operare in assenza di vento;
Da non vendersi sfuso;
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
Il contenitore non può essere riutilizzato.

PROMINENT Marchio registrato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.... 12 MAR. 2013

13A06339

DECRETO 18 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Oxi-Cop Del».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 24 gennaio 2013 dall'impresa Phoenix-Del srl con sede legale in Padova, via Venezia, 9/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OXI-COP DEL contenente la sostanza attiva rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Duke registrato al n. 10199 con D.D. in data 2 dicembre 2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2012, dell'Impresa Ambechem Ltd con sede legale in Liverpool, 82 Warre Raod Blundellsands (UK);

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Duke registrato al n. 10199;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Phoenix-Del e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. salute 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Phoenix-Del srl con sede legale in Padova, via Venezia 9/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OXI-COP DEL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Agri-Estrella S. de R.L de C.V. - Chihuahua (Messico);

Cinkarna - Metallurgical e Chemical Industry Celje Inc. - Celje (Slovenia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15736.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OXI-COP DEL

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 35
 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel: +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n.xxxxx del xxxxx

Officina di produzione e/o confezionamento:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. – Chihuahua (Mexico)
CINKARNA – Metallurgical & Chemical Industry Celje Inc. – Celje (Slovenia)

Contenuto netto: g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 18 MAR. 2013

OXI-COP DEL

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE

PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 35
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A – 35131 Padova
Tel: +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n.xxxxx del xxxxx

Officina di produzione e/o confezionamento:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. – Chihuahua (Mexico)
CINKARNA – Metallurgical & Chemical Industry Celje Inc. – Celje (Slovenia)

Contenuto netto: g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il **OXI-COP DEL** è un prodotto in granuli idrodisperdibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetraramico.
Trova impiego nelle seguenti colture:

Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)*. Azione collaterale contro: Escoriosi *(Phomopsis viticola)*, Marciume nero degli acini o Black-rot *(Guignardia bidwellii)*, Melanosi *(Septoria ampelina)*, Rossore parassitario *(Pseudopeziza tracheiphila)*. Dosi di impiego: 170-210 g/hl (1,7-2,1 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.
Pomacee (Melo, Pero,Cotogno):controTicchiolatura *(Venturia inaequalis = Endostigma inaequalis* e *V. pirina = Endostigma pirina)*, Cancro rameale da *Nectria (Nectria galligena)*, Cancro rameale da *Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum)*, Cancro rameale da *Phomopsis (Phomopsis mali)*, Muffa a circoli *(Monilia fructigena)*, Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*, Septoriosi del pero *(Septoria pyricola)*, Colpo di fuoco batterico del pero *(Erwinia amylovora)*.
Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 150-160 g/hl (2,2-2,7 kg/ha) ;
- trattamenti alla ripresa vegetativa(ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 110-120 g/hl (1,35-1,8 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/hl.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 40-50 g/hl nei trattamenti autunnali su cv. non cuprosensibili.
Nespolo: contro Brusone o Ticchiolatura *(Fusicladium eriobotryae)*, Maculatura fogliare *(Phyllosticta mespili)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 140-190 g/hl (1,4-2,3 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino): Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesco *(Taphrina deformans)*, Corineo *(Stigmina carpophila = Coryneum beijerinkii)*, Moniliosi *(Monilia laxa, M. fructigena)*, Cancro rameale del pesco *(Fusicoccum amygdali)*, Seccume dei rami *(Cytospora leucostoma, C. cincta)*, Nerume o Cladosporiosi *(Cladosporium carpophilum)*, Ruggine *(Tranzschelia pruni-spinosae)*, Ruggine del ciliegio *(Puccinia cerasi)*, Cilindrosporiosi del ciliegio *(Cylindrosporium padi)*, Scopazzi del ciliegio *(Taphrina cerasi)*, Bozzacchioni del susino *(Taphrina pruni)*. Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni)*, Deperimento batterico del pesco *(Pseudomonas syringae* pv. *persicae)*, Scabbia batterica dell'albicocco *(Pseudomonas syringae* pv. *syringae)*. Dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,6-2 kg/ha).
Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum)*: distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/hl.
Agrumi: contro Mal secco *(Phoma o Deuterophoma tracheiphila)*, Marciume o Gommosi del colletto *(Phytophthora citrophthora, Phytophthora* spp.*)*, Allupatura *(Phytophthora* spp.), Cancro gommoso *(Botryosphaeria ribis)*, Fumaggine *(Capnodium citri)*, Antracnosi *(Colletotrichum gloeosporioides)*.Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi *(Xanthomonas campestris)*.
Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 140-210 g/hl (1,4-2,1 kg/ha).
Olivo: contro Occhio di pavone o Cicloconio *(Spilocaea oleagina = Cycloconium oleaginum)*, Piombatura o Cercosporiosi *(Mycocentrospora cladosporioides)*, Lebbra *(Colletotrichum gloeosporioides = Gloeosporium olivarum)*, Rogna *(Pseudomonas syringae* subsp. *savastanoi)*, Fumaggine *(Capnodium* sp., *Cladosporium* sp., *Alternaria* sp.*)*. Attività collaterale contro il Marciume delle drupe *(Sphaeropsis dalmatica)*.Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 160-220 g/hl (1,6-2,2 kg/ha).
Actinidia: contro Marciume del colletto *(Phytophthora cactorum, Phytophthora* spp.*)*, Alternaria *(Alternaria alternata)*, Maculatura batterica *(Pseudomonas viridiflava)*. Interventi al bruno. Dose d'impiego:140-210 g/hl (1,4-2,1 kg/ha).
Per il Marciume del colletto distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/hl.
Fragola:contro Marciume bruno del colletto*(Phytophthora fragariae)*, Vaiolatura *(Mycosphaerella fragariae)*, Maculatura zonata *(Gnomonia fructicola)*, Maculatura rosso-bruna *(Diplocarpon earliana)*, Maculatura angolare *(Xanthomonas fragariae)*. Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/hl (1,1-1,4 kg/ha).
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno, Mandorlo): contro Antracnosi del noce *(Marssonina juglandis)*, Mal dello stacco del nocciolo *(Cytospora corylicola)*, Seccume fogliare del nocciolo *(Labrella co- ryli)*, Fersa del castagno *(Mycosphaerella maculiformis)*.
Attività collaterale contro Macchie nere del noce *(Xanthomonas campestris* pv. *juglandis)*, Necrosi batterica del nocciolo *(Xanthomonas campestris* pv. *corylina)*, Cancro batterico del nocciolo *(Pseudomonas syringae* pv. *Avellanae)*. Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 160-170 g/hl (1,6-1,7 kg/ha).

ORTAGGI A FRUTTO:
1.Solanacee (Pomodoro, Melanzana)
Pomodoro: contro Peronospora del pomodoro *(Phytophthora infestans)*, Marciume zonato *(Phytophthora nicotianae* var. *parasitica)*, Septoria *(Septoria lycopersici)*, Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)*, Alternariosi *(Alternaria porri* f. sp. *solani)*, Nerume del pomodoro *(Alternaria alternata)*, Necrosi del midollo o Midollo nero *(Pseudomonas corrugata)*, Picchiettatura batterica *(Pseudomonas syringae* pv, *tomato)*, Maculatura batterica *(Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria)*. Attività collaterale contro Cancro batterico *(Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis)*, Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 170-210 g/hl (1,7-2,1 kg/ha).
Melanzana: contro Marciume pedale del fusto *(Phoma lycopersici)*, Vaiolatura dei frutti o Antracnosi *(Colletotrichum coccodes)*. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (1,1-1,5 kg/ha).
2.Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino) : contro Peronospora delle cucurbitacee *(Pseudoperonospora cubensis)*, Antracnosi *(Colletotrichum lagenarium)*, Maculatura angolare *(Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans)*. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (1-1,5 kg/ha).
ORTAGGI A STELO: Carciofo, Cardo, Sedano, Finocchio, Asparago (effettuare i trattamenti esclusivamente dopo la raccolta del turione) : contro Peronospora del carciofo e del cardo *(Bremia lactucae)*, Ruggine dell'asparago *(Puccinia asparagi)*, Septoriosi del seda-

no *(Septoria apiicola)*, Cercosporiosi del sedano *(Cercospora apii)*, Ramularia del finocchio *(Ramularia foenicoli)*, Cladosporiosi del finocchio *(Cladosporium depressum)*. Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,7-1,5 kg/ha).
ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio): contro Peronospora della lattuga *(Bremia lactucae)*, Cercosporiosi delle insalate *(Cercospora longissima)*, Alternariosi delle crucifere (*Alternaria porri* f.sp. *cichorii)*, Antracnosi delle insalate *(Marssonina panottoniana)*, Peronospora dello spinacio *(Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae)*, Antracnosi dello spinacio *(Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae)*, Cercosporiosi dello spinacio *(Cercospora beticola)*, Marciume batterico della lattuga *(Pseudomonas cichorii)*, Maculatura batterica della lattuga *(Xanthomonas campestris* pv. *vitians)*. **Erbe fresche (prezzemolo):** contro la Septoriosi del prezzemolo *(Septoria petroselini)*.
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,7-1,5 kg/ha).
CAVOLI: a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo), a testa (Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles), a foglia (Cavolo cinese). Contro: Peronospora delle crucifere *(Peronospora brassicae)*, Micosferella del cavolo *(Mycosphaerella brassicicola)*, Ruggine bianca delle crucifere *(Albugo candida)*. Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo *(Xanthomonas campestris* pv. *campestris)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,7-1,5 kg/ha).
LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava): contro Antracnosi del fagiolo *(Colletotrichum limdemuthianum)*, Ruggine del fagiolo *(Uromyces appendiculatus)*, Peronospora del fagiolo *(Phytophthora phaseoli)*,Peronospora del pisello *(Peronospora pisi)*, Antracnosi del pisello *(Ascochyta pisi)*, Antracnosi della fava *(Ascochyta fabae)*, Ruggine della fava *(Uromyces fabae)*. Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo *(Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*), Maculatura comune del fagiolo *(Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli)*, Maculatura batterica del pisello *(Pseudomonas syringae* pv. *pisi)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,7-1,5 kg/ha).
FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.): contro Peronospora della rosa *(Peronospora sparsa)*, Ruggine della rosa *(Phragmidium subcorticium)*, Ticchiolatura della rosa *(Marssonina rosae)*, Ruggine del garofano*(Uromyces caryophyllinus)*, Ruggine bianca del crisantemo *(Puccinia horiana)*, Disseccamento del lauroceraso *(Sphaeropsis malorum)*, Maculatura fogliare della palma *(Stigmina palmivora)*.Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/hl (0,7-1,5 kg/ha).
Cipresso: contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale)*. Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 290-360 g/hl (2,30-3,6 kg/ha).
TABACCO: contro la Peronospora del tabacco *(Peronospora tabacina)*.Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

Dosi di impiego: 140-180 g/hl (1,1-1,8 kg/ha).
OLEAGINOSE: contro Peronospora della soia *(Peronospora manshurica)*, Alternariosi della soia *(Alternaria* spp.), Peronospora del girasole *(Plasmopara helianthi)*. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 1,9 - 2,0 kg/ha.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.
FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura.
Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetèl, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia; 3 giorni prima della raccolta per fragola, altri ortaggi, pomodoro; 20 giorni prima della raccolta per carciofo, cardo, sedano, finocchio e per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICE.

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 18 MAR. 2013

13A06340

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2013.

Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
E L'INTEGRAZIONE CON DELEGA
ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi è fra l'altro delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658

milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica;

Visto l'art. 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013;

Visto inoltre, l'art. 1, comma 272, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto altresì, l'art. 1, comma 109, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che prevede che nell'ambito delle attività di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

Acquisita in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'art. 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psicosociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera *b)*, e in tal senso monitorati;

f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera *b)*, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Art. 3.

Disabilità gravissime

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Art. 4.

Integrazione socio-sanitaria

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:

a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es:budget di arra).

Art. 5.

Erogazione e monitoraggio

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province auto-

nome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulò del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Art. 6.

Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia
RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 141

Tabella 1

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,44%	6.710.000
Basilicata	1,11%	3.052.500
Calabria	3,52%	9.680.000
Campania	8,37%	23.017.500
Emilia Romagna	7,90%	21.725.000
Friuli Ven. Giulia	2,27%	6.242.500
Lazio	8,71%	23.952.500
Liguria	3,41%	9.377.500
Lombardia	15,11%	41.552.500
Marche	2,89%	7.947.500
Molise	0,69%	1.897.500
P.A. di Bolzano	0,76%	2.090.000
P.A. di Trento	0,84%	2.310.000
Piemonte	7,91%	21.752.500
Puglia	6,44%	17.710.000
Sardegna	2,70%	7.425.000
Sicilia	8,25%	22.687.500
Toscana	7,02%	19.305.000
Umbria	1,74%	4.785.000
Valle d'Aosta	0,25%	687.500
Veneto	7,67%	21.092.500
TOTALI	100,00%	275.000.000

13A06399

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 luglio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese. (Ordinanza n. 104).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, con cui e stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in argomento;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 28 settembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato ha indicato la Regione Autonoma della Sardegna quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi in regime ordinario;

Viste le note del 1° ottobre 2012, del 24 gennaio 2013, del 18 marzo 2013 e dell'8 maggio 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le note della Regione Autonoma della Sardegna del 28 gennaio 2013, del 1° febbraio 2013, del 5 marzo 2013 e del 31 maggio 2013;

Acquisita l'intesa della regione Autonoma della Sardegna con nota del 5 aprile 2013 e dell'8 maggio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Autonoma della Sardegna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese. Per accelerare l'attuazione degli interventi da eseguirsi nelle aree minerarie del Sulcis Iglesiente, la Regione Autonoma della Sardegna coordina l'attività dei soggetti deputati all'esecuzione delle attività di bonifica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Ai medesimi fini, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stipuleranno uno specifico accordo di programma, nel quale saranno, anche individuate opportune modalità per la semplificazione e lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative utili per il superamento del contesto di criticità in argomento.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008,

provvede entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza a trasferire al Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi di cinque unità di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni, con oneri posti a carico delle risorse regionali presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Il medesimo Direttore potrà, altresì, avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5118, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6 le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Autonoma Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A06341

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 luglio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della provincia di Alessandria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nello stabilimento Ecolibarna nel territorio del comune di Serravalle Scrivia. (Ordinanza n. 105).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, con cui il Prefetto di Alessandria è stato nominato Commissario delegato in sostituzione del Sindaco di Serravalle Scrivia, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 28 settembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato - Prefetto di Alessandria ha indicato la Provincia quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi in regime ordinario;

Vista la nota del 1° ottobre 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 29 dicembre 2012 del Prefetto di Alessandria;

Viste le note della Regione Piemonte del 29 gennaio, del 18 marzo, del 30 maggio e del 20 giugno 2013;

Sentita la Provincia di Alessandria;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Provincia di Alessandria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - ambientale determinatosi nello stabilimento Ecolibarna sito nel Comune di Serravalle Scrivia (AL).

2. Per i fini di cui al comma 1, il Segretario generale della Provincia di Alessandria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Provincia nel coordinamento degli interventi contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, nel limite delle risorse già disponibili per lo scopo e giacenti sulla contabilità speciale, nonché degli interventi di cui ai medesimi piani cui si provvederà con le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte nell'ambito della programmazione finanziaria 2013-2016. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Prefetto di Alessandria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591 in data 24 maggio 2007 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Segretario generale della Provincia di Alessandria, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale.

4. Il Segretario generale della Provincia di Alessandria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi, della collaborazione della strutture dell'Amministrazione provinciale, degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Segretario generale della Provincia di Alessandria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a

relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Segretario generale della Provincia di Alessandria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Provincia di Alessandria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Segretario generale della Provincia di Alessandria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A06342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2013.

Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, in attuazione dell'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Modifiche al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. (Provvedimento n. 7).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 30, il quale prevede che le imprese di assicurazione operino con adeguati requisiti organizzativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'articolo 22, comma 8, il quale prevede che, al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni e vita, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del Codice delle assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente;

Visto il Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni attuative del citato articolo 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 nel Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

1. All'articolo 3, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, dopo le parole "38, per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti", sono aggiunte le parole "gli articoli 38-*bis*, 38-*ter*, 38-*quater* e 38-*quinquies* ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

Art. 2.

Inserimento del TITOLO IV - Informativa via web al contraente, nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

1. Nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, nella PARTE II – Obblighi di informativa – dopo il TITOLO III, è inserito il seguente titolo:

"TITOLO IV - Informativa via web al contraente.

Art. 38-*bis* (Aree riservate nei siti internet)

1. Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa e consultare almeno:

a) le coperture assicurative in essere;

b) le condizioni contrattuali sottoscritte;

c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;

d) per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza;

e) per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;

f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio.

2. L'informativa di cui al comma 1 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.

4. Le imprese aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono ed indicano chiaramente la data di aggiornamento.

5. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Art. 38-*ter* (Rischi particolari)

1. Le imprese possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a:

a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;

b) grandi rischi;

c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi;

d) rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;

e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore ai 100 euro.

f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati "per conto di chi spetta" ai sensi dell'articolo 1891 c.c.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

Art. 38-*quater* (Accesso alle aree riservate)

1. Le aree riservate sono facilmente individuabili nella home page del sito internet dell'impresa.

2. L'accesso è consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall'impresa.

3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l'accesso alle aree riservate è consentito all'assicurato oltre che al contraente.

4. Le imprese garantiscono la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle aree dedicate. Il livello di sicurezza è proporzionato alle funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'articolo 38-*bis*.

5. Le imprese garantiscono la gratuità e la continuatività del servizio e la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione ed indicano nel sito modalità di contatto idonee a fornire tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area.

6. Le imprese inseriscono nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata.

Art. 38-*quinquies* (Informativa sull'attivazione del servizio)

1. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalità, mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet.

2. L'informativa di cui al comma 1 è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

3. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali.

Art. 38-*sexies* (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate)

1. Le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole.

2. E' fatta salva la facoltà del contraente di richiedere alle imprese l'invio dell'informativa di cui al comma 1 su supporto cartaceo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° settembre 2013.

2. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese predispongono entro 4 mesi dall'entrata in vigore stessa un piano di adeguamento da realizzare entro i successivi 6 mesi.

4. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del Provvedimento hanno presentato all'IVASS istanza di approvazione di un'operazione societaria straordinaria, i termini di adeguamento di cui al commi 2 e 3 decorrono dalla data di efficacia dell'operazione straordinaria.

5. Per i contratti in forma collettiva di cui all'articolo 38 quater comma 3, introdotto nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, diversi da quelli connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese possono prevedere l'accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati successivamente al 1° settembre 2013

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 16 luglio 2013

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

13A06410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/ E/012118/XVJ/CE/C del 11.07.2013, i manufatti esplosivi di seguito indicati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativo numero ONU e con la denominazione appresso elencata:

Denominazione Esplosivo CHARGE, PUNCHER 1606, S, HNS p/n 100434078
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.07.0039
Data Certificato 10.07.2007
Numero ONU 0440
Classe di rischio 1.4 D
Categoria P.S. II
Richiedente Certificato ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimenti di produzione SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC) in U.S.A. e HARRISON JET GUNS (HJG) in U.S.A.

Denominazione Esplosivo CHARGE, PUNCHER 1606, M, HNS p/n 100434079
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.07.0039
Data Certificato 10.07.2007
Numero ONU 0440
Classe di rischio 1.4 D
Categoria P.S. II
Richiedente Certificato ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimento di produzione SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC) in U.S.A. e HARRISON JET GUNS (HJG) in U.S.A.

Denominazione Esplosivo CHARGE, PUNCHER 1606, L, HNS p/n 100434080
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.07.0039
Data Certificato 10.07.2007
Numero ONU 0440
Classe di rischio 1.4 D
Categoria P.S. II
Richiedente Certificato ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimento di produzione SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC) in U.S.A. e HARRISON JET GUNS (HJG) in U.S.A.

Denominazione Esplosivo	CHARGE, PUNCHER 1606, XL, HMX p/n 100472979
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.07.0063
Data Certificato	05.12.2007
Numero ONU	0440
Classe di rischio	1.4 D
Categoria P.S.	II
Richiedente Certificato	ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimento di produzione	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC) in U.S.A. e HARRISON JET GUNS (HJG) in U.S.A.

Denominazione Esplosivo	CHARGE, PUNCHER 1606, XXL, HMX p/n 100472980
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.07.0063
Data Certificato	05.12.2007
Numero ONU	0440
Classe di rischio	1.4 D
Categoria P.S.	II
Richiedente Certificato	ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimento di produzione	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORPORATION (STC) in U.S.A. e HARRISON JET GUNS (HJG) in U.S.A.

Denominazione Esplosivo	2.188” TUBING CUTTER p/n 2188T101
Numero Certificato	INERIS 0080.EXP.09.0016
Data Certificato	22.07.2009
Numero ONU	0440
Classe di rischio	1.4 D
Categoria P.S.	II
Richiedente Certificato	ETUDES ET PRODUCTION SCHLUMBERGER (EPS) CLAMART (FRANCIA)
Stabilimento di produzione	W.T. BELL INTERNATIONAL, Inc. in U.S.A.

Sull’imballaggio dei sopraindicati manufatti esplosivi deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Lazzaro Amanzio, titolare di licenza di deposito esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della «SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.A.» con sede legale in Parma, ha ottemperato a quanto previsto al comma 7 dell’art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A06334

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mucobovin».

Estratto decreto n. 91 del 15 luglio 2013

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "MUCOBOVIN" AIC n. 101946.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "MUCOBOVIN" AIC n. 101946, di cui è titolare l'impresa MERIAL ITALIA SPA, con sede in VIA VITTOR PISANI 16 - MILANO (MI), codice fiscale n. 00221300288, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06411

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gripovac».

Estratto decreto n. 90 del 15 luglio 2013

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "GRIPOVAC" AIC n. 101330025.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "GRIPOVAC" AIC n. 101330025, di cui è titolare l'impresa MERIAL ITALIA SPA, con sede in VIA VITTOR PISANI 16 - MILANO (MI), codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06412

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-173) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
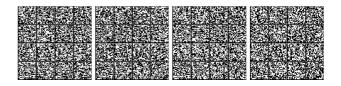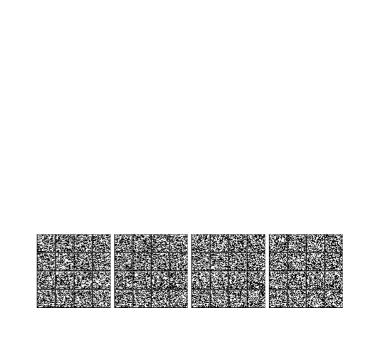
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.